

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ATO n. 3
Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- ***Distribuzione Acqua Potabile***
- ***Fognatura e Scarichi in Pubblica
Fognatura***
- ***Depurazione Acque Reflue Urbane***

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1.1) - Definizione del Servizio Idrico Integrato	3
art. 1.2) - Gestore del Servizio	4
art. 1.3) - Oggetto del Regolamento	5
art. 1.4) - Definizioni	6
art. 1.5) - Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio	10
art. 1.6) - Reti acqua potabile, acqua reflua ed impianti di depurazione.....	11
art. 1.7) - Tutela e razionale uso delle risorse idriche	12
art. 1.8) - Obbligatorietà dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato	14
art. 1.9) - Vigilanza e Sistema Sanzionatorio.....	14
art. 1.10) - Strumenti urbanistici attuativi	15
art. 1.11) - Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell'Utente	16
art. 1.12) - Rapporti con gli Utenti e Reclami.....	17
art. 1.13) - Rinvio alla normativa vigente	17
art. 1.14) - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche.....	17
CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18
art. 2.1) - Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio.....	18
art. 2.2) - Richiesta di allacciamento - sopralluogo	18
art. 2.3) - Allacciamento al Servizio Idrico Integrato.....	19
art. 2.4) - Impianti acquedottistici privati.....	19
art. 2.5) - Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete idrica dopo il contatore	20
art. 2.6) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere e degli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato.....	20
art. 2.7) - Modifica di allacciamento esistente	20
CAPO III – RICHIESTA DI FORNITURA, TARIFFE E MISURATORI.....	22
art. 3.1) - Destinatario del Servizio	22
art. 3.2) - La Richiesta di Fornitura del Servizio Idrico Integrato	22
art. 3.3) - Durata della Fornitura e suo Recesso.....	24
art. 3.4) - Misura e pagamento del Servizio Idrico Integrato	26
art. 3.5) - Contatori	28
art. 3.6) - Posizione e custodia dei contatori.....	29
art. 3.7) - Lettura misuratori dei consumi.....	31
art. 3.8) - Soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e campionamento degli scarichi	32
art. 3.9) - Guasti e irregolare funzionamento dei contatori.....	32
art. 3.10) - Verifica dei misuratori.....	32
art. 3.11) - Tariffe del Servizio Idrico Integrato	33
art. 3.12) - Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie	34
art. 3.13) - Deposito cauzionale	35
art. 3.14) - Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull'uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi	35
art. 3.15) - Sospensione della fornitura.....	36
art. 3.16) - Pressione Statica nell'Utenza acqua potabile	36
art. 3.17) - Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore	37
CAPO IV – NORME TRANSITORIE	38

art. 4.1 Cessazione effetti norme precedenti	38
art. 4.2 Adeguamento alle norme del presente Regolamento	38
art. 4.3 Adeguamento delle utenze condominiali plurime	38
CAPO V – PRIVACY	40
art. 5.1 Trattamento dei dati personali.....	40

Allegato 1	Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato
Allegato 2	Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile
Allegato 3	Regolamento Fognatura e Depurazione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1.1) - Definizione del Servizio Idrico Integrato

Il Servizio Idrico Integrato è definito dal D.Lgs. n° 152/06 ed è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:

□ Captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile

La risorsa idrica avente «giudizio di qualità e d'idoneità d'uso» rilasciato dall'Autorità competente sarà prelevata da pozzi, sorgenti o da corsi d'acqua e verrà distribuita ad uso potabile agli Utenti.

Pertanto, dovrà avere in qualsiasi periodo dell'anno, anche a seguito di apposito trattamento in idonei impianti di potabilizzazione, valori chimici, fisici, batteriologici ed organolettici tali da garantirne una buona qualità, in conformità alla normativa vigente.

L'idoneità dell'acqua erogata verrà costantemente verificata mediante controlli qualitativi svolti all'interno del laboratorio di analisi del Gestore e dai competenti Organi di controllo.

□ Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scarico

La pubblica fognatura, intesa come l'insieme delle canalizzazioni di uso pubblico aventi recapiti regolarmente autorizzati, dovrà avere un corretto deflusso.

Il Gestore deve garantire il regolare deflusso e la pulizia delle condotte fognarie rimanendo in carico all'Utente la manutenzione dell'allacciamento privato.

□ Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di aree urbanizzate

Nel caso di reti fognarie miste, il Gestore dovrà garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche nei limiti della capacità delle reti stesse e controllare il regolare funzionamento degli scolmatori di pioggia al fine di evitare sversamenti accidentali nei corpi idrici superficiali.

□ Depurazione delle acque di scarico immesse in pubblica fognatura

Il servizio di depurazione delle acque deve garantire che le acque affluenti dalla pubblica fognatura siano trattate dall'impianto in modo da rispettare i limiti allo scarico prescritti dalle norme vigenti.

A tale scopo, il Gestore organizza un servizio interno di analisi che verifica, con il monitoraggio, la compatibilità con il Regolamento relativo allo scarico in fognatura (all.to n. 3) delle acque immesse nella rete fognaria.

Il Servizio Idrico Integrato può essere svolto anche solo parzialmente nelle aree non interessate da parti del servizio, in questi casi, si applicano comunque le disposizioni contenute nel presente regolamento e ad esse relative.

Il regolamento fa espresso riferimento alle normative elencate nell'allegato n. 1. Le modifiche alle suddette norme ed atti che influiscono sul presente regolamento costituiscono aggiornamento automatico dello stesso.

art. 1.2) - Gestore del Servizio

La Regione Abruzzo ha provveduto alla organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato delimitando gli Ambiti Territoriali Ottimali in base ai criteri, enunciati nel D.Lgs.152/06, di rispetto dell'unità di bacino idrografico, di superamento della frammentazione delle gestioni e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'Autorità di Ambito n. 3 "Peligno-Alto Sangro" ha affidato al Gestore "SACA Spa", in via esclusiva, la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza.

Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio idrico integrato

Ai sensi dell'art. 74, lett. r, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il "gestore del Servizio idrico integrato" è " il soggetto che gestisce il Servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio idrico integrato".

Il gestore del Servizio idrico integrato ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare:

- la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso nell'ambito del SII;
- l'allestimento e la conduzione dei servizi di collettamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
- la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
- lo smaltimento dei rifiuti elencati nel comma terzo dell'art. 110 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed eventualmente, previa autorizzazione della Provincia competente e d'intesa con l'Agenzia di ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, anche dei rifiuti non elencati nel comma terzo del citato art. 110 purché compatibili con il processo di depurazione. Tale attività può essere svolta in impianti di trattamento adeguati ed a condizione di non compromettere il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;
- le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 128 e 165 del d.lgs. n. 152/06.

Il gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano di ambito.

art. 1.3) - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere esistenti e future costituenti il Servizio Idrico Integrato, quindi impianti e reti ad essi connesse;
- b) le norme per la corretta realizzazione delle reti e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate a essere conferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenti a edifici ed insediamenti privati;
- c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti fra:
 - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - AATO;
 - Ente Locale sul cui territorio viene gestito il servizio;
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Utente (anche parziale) del Servizio Idrico Integrato;
- d) le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del Servizio Idrico Integrato da parte dei titolari degli insediamenti civili o industriali e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- e) le prescrizioni, quando necessario, relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore d'utenza o a monte dell'immissione nelle pubbliche fognature;

Non sono oggetto del presente Regolamento in quanto non pertinenti al S.I.I.:

- a) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, nonché alle norme e prescrizioni dei Regolamenti Comunali vigenti in quanto compatibili;
- b) le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
- c) la rete fognaria di acque bianche;
- d) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali fino alla condotta fognaria (caditoie, griglie, manufatti, ecc. ...);
- e) stazioni di sollevamento, relativi manufatti e condotte per le acque dei sottopassi stradali;
- f) acquedotti industriali;
- g) Le sorgenti pubbliche non collegate alla rete di distribuzione (ad esempio le sorgenti con fontane Comunali da cui i cittadini attingono liberamente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

Ambito ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità nel territorio di competenza dell'ATO Peligno Alto Sangro relativamente al Servizio idrico integrato affidato al gestore.

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Le eventuali variazioni al presente regolamento dovranno essere approvate dall'AATO, anche su proposta del gestore.

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora l'AATO ritenesse necessario il trasferimento del Servizio idrico integrato ad altro gestore.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga le norme dei Regolamenti Comunali di Acquedotto e Fognatura e Depurazione pubblici.

VARIAZIONI DI REGOLAMENTO

1. Il Gestore potrà effettuare ogni tipo di variazione al Regolamento e alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura, in caso di sopravvenienza di leggi inderogabili oppure per esigenze connesse all'erogazione del servizio, qualora risultate necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico generale.

2. Ogni proposta di variazione al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SACA S.p.A. e successivamente comunicata all'EGATO per la definitiva approvazione.

3. Ogni variazione definitivamente approvata sarà pubblicata sul sito aziendale www.sacaservizi.com e resa disponibile, per la consultazione, presso gli sportelli aziendali aperti al pubblico.

art. 1.4) - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **ACQUEDOTTO**: complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acqua, avente caratteristiche qualitative note, da sorgenti, pozzi o da corpi idrici superficiali e, previo eventuale trattamento, la distribuiscono in pressione alle utenze per il consumo.
- b) **ACQUEDOTTO CIVILE**: acquedotto che distribuisce acqua potabile avente caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.

- c) **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- d) **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche non inquinanti connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
- e) **acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche:** acque reflue elencate nell'Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f);
- f) **acque reflue industriali assimilabili a domestiche:** acque reflue di origine industriale che, ai sensi del punto e) del suddetto Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06, presentano caratteristiche quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e nella fattispecie rispettano i valori limite di emissione di cui alla tabella A della Legge Regionale concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs. n. 152/1999 n. 31 del 29.07.2010. Ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche, il rispetto dei valori prestabiliti deve essere posseduto prima di ogni pretrattamento depurativo aziendale e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamenti preliminari allo scarico;
- g) **ACQUE REFLUE URBANE:** il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato, così come definito all'Art. 74 del D.Lgs 152/06.
- h) **ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA:** è la parte di impianto, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente
- i) **ALLACCIAMENTO FOGNARIO:** impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura.
- j) **AUTORITA'** è l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- k) **BOLLETTA O DOCUMENTO DI FATTURAZIONE** è il documento che il gestore del SII trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
- l) **BOLLETTA DI CONGUAGLIO** è la bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate;

- m) **BOLLETTA CONGUAGLIO + ACCONTO** è bolletta che fattura sia consumi effettivi, sia consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta;
- n) **BONUS ACQUA** è la somma accreditata all'utente finale in virtù delle agevolazioni sociali previste dalla normativa;
- o) **CARTA DEI SERVIZI** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.
- p) **CONSUMI EFFETTIVI** sono i consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture;
- q) **CONSUMI STIMATI** sono i consumi attribuiti sulla base di stime di consumo calcolate fino alla data di emissione della bolletta;
- r) **CONSUMI FATTURATI** sono i consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;

- s) **CONTATORE**: dispositivo idraulico, connesso al contratto di fornitura, atto alla misura dell'acqua prelevata dall'utenza ed aventi caratteristiche conformi alle normative tecniche UNI.
- t) **D.M. 30 settembre 2009** è il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009;
- u) **DEPOSITO CAUZIONALE**: È una somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
- v) **FOGNATURA BIANCA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente le acque meteoriche di dilavamento e può essere dotato di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia.
- w) **FOGNATURA MISTA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia di aree urbanizzate, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto.
- x) **FOGNATURA NERA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che canalizzano le acque diverse da quelle meteoriche di dilavamento unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- y) **GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO O GESTORE DEL SII** è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facente parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- z) **IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE**: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque

- reflue mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
- aa) **IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO**: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono, a titolo esemplificativo, considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi quali, ad esempio, le fosse biologiche-imhoff.
- bb) **LETTURA RILEVATA** è la rilevazione del dato espresso dal totalizzatore numerico del gruppo di misura raccolto in loco;
- cc) **MOROSITA'**: È la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l'addebito di indennità e interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura.
- dd) **PRESSIONE DI ESERCIZIO**: valore della pressione dell'acqua nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente.
- ee) **PRESSIONE STATICA**: valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della distribuzione a portata nulla.
- ff) **QUOTA FISSA**: È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato. Con delibera 665/2017 di ARERA la quota fissa è suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, depurazione e fognatura)
- gg) **RETE ACQUA POTABILE**: complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche posate su aree pubbliche e private attraverso le quali si realizza la distribuzione dell'acqua in pressione alla generalità dell'utenza, con assoluta garanzia da ogni pericolo di contaminazione ed avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente e gestito dal Gestore. Le caratteristiche dei materiali impiegati per la loro costruzione, le relative metodologie di posa nonché tutte le apparecchiature, gli impianti e i relativi manufatti devono essere conformi alle prescrizioni di legge, alle norme tecniche e di unificazione vigenti.
- hh) **RETE ACQUA NON POTABILE**: acquedotto che distribuisce acqua con caratteristiche chimiche e fisiche note che non contiene alcuna sostanza inquinante o pericolosa per le persone che ne vengono semplicemente a contatto e destinata ad un uso generalmente produttivo e comunque con esclusione di tutti gli usi potabili e alimentari.
- ii) **RETE FOGNARIA**: l'insieme delle canalizzazioni e dei collettori di uso pubblico. Non sono considerati pubbliche fognature quei tratti di corpi idrici superficiali, anche se tombinati, non collegati alla rete fognaria che raccolgono acqua di rifiuto.

- jj) **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- kk) **SCARICO**: qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- ll) **TICSI** Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017.
- mm) **TIPOLOGIA DI UTENZA** è la tipologia contrattuale, individuata in base all'utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- nn) **UTENTE FINALE** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- oo) **UTENZA CONDOMINIALE** è l'utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

Alcune definizioni trovano maggior dettaglio negli allegati specifici¹

art. 1.5) - Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio

L'erogazione del Servizio Idrico Integrato deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica vigente e il presente regolamento.

Il Gestore e gli utenti sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

La conduzione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore deve conseguire i seguenti obiettivi:

- economicità, efficienza ed efficacia;
- continuità e regolarità del servizio;
- estensione del servizio integrato;
- rapidità di intervento in caso di disservizio;
- tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
- rapidità dei tempi di svolgimento delle varie prestazioni sia comprese che complementari al servizio;
- correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

Le modalità attuative ed il rispetto dei principi sono meglio articolati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

¹ Laddove negli allegati dovessero risultare definizioni contraddittorie rispetto a quelle individuate nel presente documento, nella lettura del singolo documento va fatto riferimento alla definizione che risulta nello stesso.

art. 1.6) - Reti acqua potabile, acqua reflua ed impianti di depurazione

Le reti idriche e fognarie comprendono le tubazioni ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche, private ad uso pubblico, o su aree pubbliche e private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore e in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le opere eseguite dal Gestore, anche se con contributo parziale o totale dell'utente, non fanno conseguire all'utente stesso la proprietà.

Le reti sono di proprietà pubblica, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o di terzi.

In aree non servite da acquedotti e/o fognatura, il Gestore effettuerà gli estendimenti secondo quanto previsto dal piano degli investimenti approvato dall'AATO.

I progetti per il potenziamento o l'ampliamento delle reti idriche di acqua potabile e/o acqua reflua, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente trasmessi al Gestore per la loro approvazione e per consentire tutti gli accertamenti necessari e verificare:

- la disponibilità della risorsa idrica,
- la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica,
- la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione,
- la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche.

Il Gestore individua così le condizioni per poter allacciare le nuove potenziali utenze alle reti dei servizi.

Nel caso in cui l'area sia già parzialmente edificata, l'elaborato di progetto dovrà essere corredato di relazione contenente lo stato di fatto.

Nella realizzazione delle lottizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, la progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle reti con gli impianti pubblici ad esse connesse, possono essere eseguite:

- a cura del Gestore e con oneri a completo carico del lottizzante e/o richiedente;
- a cura e oneri del lottizzante e/o richiedente. In questo caso il Gestore potrà effettuare il collaudo in corso d'opera e finale delle opere realizzate prima della presa in carico delle nuove urbanizzazioni. Qualora, in sede di collaudo, venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato dal Gestore e/o alle prescrizioni dello stesso, il Gestore non attiverà l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.

Nel caso in cui il lottizzante, l'Utente o loro consorzi, a seguito di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale provvedano direttamente all'esecuzione delle opere, questi dovranno attenersi alle specifiche tecniche dei

materiali ed alle modalità di posa emanate dal Gestore che ne effettuerà il collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale prima della loro presa in carico per verificare il rispetto delle specifiche di progetto. Gli oneri del collaudo sono a completo carico dell'urbanizzante.

La responsabilità, la custodia e la manutenzione di tali reti sono a carico del lottizzante fino al conferimento delle stesse al Comune. Dopo tale conferimento, che dovrà essere tempestivamente comunicato al Gestore da parte del Comune, la manutenzione, secondo quanto previsto dagli allegati regolamenti, è ad esclusivo carico del Gestore.

Nei casi di guasti provocati direttamente da terzi, il Gestore si riserva il diritto di risarcimento dei danni.

Il proprietario dell'area e/o dell'immobile servito è obbligato a consentire la costituzione di servitù di passaggio sulla sua proprietà a favore delle reti di acquedotto, di fognatura e degli impianti connessi del Gestore.

art. 1.7) – Tutela e razionale uso delle risorse idriche

L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Con tale scopo:

Il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche.

Il gestore, in ottemperanza al Piano d'Ambito, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata.

Per la distribuzione della risorsa il gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua.

Nell'ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche, il gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.

Il Gestore del servizio è tenuto a collaborare, per quanto di competenza, con gli Enti Territoriali preposti alla elaborazione dei piani di salvaguardia e risanamento delle risorse idriche.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle norme contenute nel «Regolamento per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature» adottato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n° 99 del 8/1/97.

L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento secondo la normativa vigente in materia.

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:

- gli impianti che utilizzano come fluido termovettore l'acqua potabile, dovranno essere a ciclo chiuso con il minimo reintegro consentito dalle migliori tecnologie di processo;
- si dovranno attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- in presenza di insediamenti produttivi in aree servite dalle reti acquedottistiche potabili e non potabili, l'allaccio alla rete acqua potabile è consentito solo per gli usi civili e il prelievo da tale rete verrà interamente conteggiato per usi civili; le esigenze per tutti gli altri usi potranno essere soddisfatte con l'allaccio alla rete non potabile; fanno eccezione a quanto sopra, gli insediamenti produttivi che, per documentate esigenze di tipo qualitativo, non possono utilizzare acqua non potabile nel loro processo produttivo;
- qualora l'acqua derivata per la erogazione del servizio idrico provenga da un corpo idrico superficiale, il prelievo dovrà avvenire nel rispetto dell'ecosistema acquatico garantendo un minimo deflusso vitale;
- i progetti di ristrutturazione, potenziamento o estensione della rete fognaria potranno prevedere la separazione delle reti per lo scolo di acque nere da quelle meteoriche al fine di migliorare il rendimento dell'impianto depurativo, ridurre il deflusso nei corsi d'acqua di acque non depurate, conseguire il recupero naturalistico degli alvei dei corsi d'acqua;
- si dovrà limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- si dovrà controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi

di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

L'utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. In particolare non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche:

- oli e grassi da attività di cucina;
- oli da manutenzioni meccaniche;
- acidi (ad es. di batterie);
- sostanze da sviluppo fotografie;
- sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.);
- colle;
- vernici;
- solventi.

art. 1.8) - Obbligatorietà dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato

Devono essere allacciati al Servizio Idrico Integrato tutti i fabbricati e gli insediamenti civili e produttivi posti all'interno di aree servite dalle reti del servizio, secondo quanto stabilito negli allegati al Regolamento. In particolare, devono essere dotati di acqua potabile tutti gli insediamenti con presenza di persone, le aree pubbliche o private adibite a centri di ritrovo, ricreazione o attività sportive.

art. 1.9) - Vigilanza e Sistema Sanzionatorio

Il Gestore si riserva la possibilità di procedere ad ispezioni periodiche degli impianti e dei contatori destinati:

- alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata;
- all'uso e al trattamento dell'acqua di processo recapitanti nella rete fognaria;
- ai pozzetti di ispezione e campionamento per esercitare le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella rete fognaria.

I tecnici del Gestore addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere in tutti i locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:

- ⇒ la natura, l'accettabilità degli scarichi e il relativo campionamento,
- ⇒ la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati,
- ⇒ il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua,
- ⇒ la effettiva disconnessione, ove richiesto, fra la rete di distribuzione di acqua interna con quella della rete pubblica di distribuzione,

- ⇒ la rilevazione del consumo d'acqua prelevata, anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto, qualora recapitante nella rete fognaria:
- per le periodiche verifiche dei consumi,
 - per accertare alterazioni o guasti nelle condutture pubbliche o private e nei contatori,
- ⇒ in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.lgs. 152/2006, della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 4 febbraio 1977 e delle LL.RR. 43/1981 e 60/2001, fino all'adozione di specifiche normative in materia nonché del presente Regolamento e dell'autorizzazione allo scarico.

Gli incaricati, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibire il loro documento di riconoscimento rilasciato dal Gestore.

L'accesso degli incaricati all'insediamento è ammesso unicamente per gli scopi sopra elencati, nel rispetto delle norme sul segreto professionale ed industriale e con particolare riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio e saranno distrutte al cessare delle motivazioni che hanno portato alla loro raccolta e trattamento.

In caso di opposizione, ostacolo, mancato adeguamento alle prescrizioni impartite o contenute nei provvedimenti di autorizzazione, il Gestore potrà sospendere, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi, la somministrazione di acqua e provvedere alla revoca dell'autorizzazione allo scarico, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale e alle Autorità competenti in materia nell'ambito territoriale, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Gestore si riserva la possibilità di revocare la fornitura qualora rilevasse fatti lesivi aventi incidenza sugli impianti e sulle reti di distribuzione acquedottistica e/o fognaria e/o sul processo di depurazione nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato fino alla chiusura della situazione dell'utenza.

Il Gestore ha la facoltà di richiedere alle Autorità di controllo istituzionali, con istanza motivata, di effettuare controlli specifici presso gli insediamenti privati, qualora dai propri controlli emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione e delle pubbliche fognature in gestione.

I controlli effettuati dal Gestore saranno in ogni caso aggiuntivi a quelli previsti dalle autorità di controllo istituzionali.

art. 1.10) - Strumenti urbanistici attuativi

I titolari di strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, e simili) anche se di iniziativa comunale, prima dell'adozione da parte dell'Organo comunale competente trasmettono, in un'unica soluzione, al Gestore copia del progetto di tutte le opere afferenti al S.I.I., inviato al Comune

e ne acquisiscono il relativo parere; tale parere obbligatorio e vincolante dovrà essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione tecnica completa relativa al progetto. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Gestore abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il progetto riguardante gli acquedotti e le fognature, la costruzione ed il collaudo dovranno attenersi all'apposita normativa adottata dal Gestore stesso. Costituiscono opera di urbanizzazione anche i tratti di impianto (condotte ed accessori) necessari per collegare l'area di lottizzazione ai servizi esistenti o per renderle idonee ai nuovi fabbisogni.

Per quanto concerne la rete acqua potabile, il Gestore eseguirà con oneri a carico del richiedente, le opere idrauliche per l'allacciamento alla rete esistente fino all'installazione della saracinesca di stacco mentre tutte le altre opere potranno essere eseguite direttamente dal titolare del piano.

Il collaudo delle reti idriche e di fognatura dovrà essere eseguito previa comunicazione all'ufficio Comunale competente ed al Gestore i quali dovranno, con proprio personale tecnico, assistere alle operazioni di collaudo.

Fino alla presa in carico dell'impianto non verranno effettuati, sullo stesso, allacciamenti per la fornitura di acqua.

Il Comune nella convenzione urbanistica recepisce le eventuali prescrizioni e condizioni dettate dal Gestore all'atto dell'approvazione dell'impianto idrico e non svincolerà la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli adempimenti risultanti dalla convenzione senza il nulla osta del Gestore.

Dovranno essere trasmessi al Gestore, prima del rilascio della concessione edilizia, anche quei progetti di opere pubbliche e private che necessitino di una erogazione di acqua superiore ad 1 lt/sec.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'Allegato 2 per il sistema acqua potabile e all'Allegato 3/D per il sistema fognatura.

art. 1.11) - Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell'Utente

Al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 (Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici) e dei Criteri per la Gestione del Servizio Idrico Integrato contenuti nel DPCM n° 47 del 4/3/96, il Gestore recepisce gli standard generali e gli standard specifici di qualità e di quantità dei servizi erogati, definiti dall'AATO, ed adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi e a tutela degli Utenti.

art. 1.12) - Rapporti con gli Utenti e Reclami

Responsabilità e reclami sono regolati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

art. 1.13) - Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione, alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, alle conseguenti determinazioni ministeriali e regionali nonché alla normativa tecnica vigente.

art. 1.14) - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore il 19/12/2019 a seguito di approvazione da parte dell'EGATO ABRUZZO.

Le amministrazioni dei Comuni appartenenti all'ATO n. 3 Peligno - Alto Sangro provvederanno ad adottare eventuali atti di competenza per rendere congruente gli altri regolamenti o norme comunali in contrasto con il presente regolamento e per evitare la coesistenza di più norme che disciplinano la stessa materia col fine di una maggiore trasparenza nelle procedure interessate.

Eventuali modifiche del presente regolamento saranno approvate dall'AATO su proposta del Gestore o su iniziativa dello stesso AATO sentito il Gestore, tenendo in considerazione l'esigenza di omogeneizzare le procedure ed i regolamenti del Servizio Idrico Integrato per il bacino di servizio su cui opera il medesimo Gestore.

Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche, debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie per il Gestore e per tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una autorizzazione allo scarico o all'allacciamento o un rapporto di fornitura di acqua in essere alla data di entrata in vigore della modifica.

Esso, inoltre, dovrà intendersi parte integrante di ogni Richiesta di Fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di prenderne visione o averne copia gratuita su richiesta.

I contributi previsti nel presente Regolamento verranno aggiornati automaticamente ogni 3 anni in funzione dell'inflazione registrata del triennio passato, così come risulta nel documento di Programmazione Economico-Finanziaria della Regione Abruzzo.

CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

art. 2.1) - Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio

Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento (vedi allegati n. 2 e 3):

- a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi.
- b) I proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando, in forza delle modificazioni apportate, si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata e dello scarico in essere.
- c) I proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al Servizio Idrico Integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica e/o fognaria di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il loro collegamento e/o la separazione degli scarichi alla rete fognaria.
- d) Chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico e/o fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata o scaricata.

art. 2.2) - Richiesta di allacciamento - sopralluogo

La richiesta di allacciamento al Servizio Idrico Integrato sarà fatta dagli interessati secondo uno dei seguenti modi:

- Presentandosi presso gli sportelli fisici più comodi;
- Inviando una richiesta scritta tramite lettera o fax;
- Inviando una e-mail;
- Telefonando al call-center.

Per la richiesta d'allacciamento fognario la domanda va fatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Gestore, debitamente compilata e firmata, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 "Regolamento Fognatura e Depurazione".


A seguito della richiesta di allacciamento, l'Utente viene informato direttamente o nei giorni successivi circa l'eventuale sopralluogo e le azioni da compiere per consentire l'allaccio stesso.

art. 2.3) - Allacciamento al Servizio Idrico Integrato

Le modalità di allacciamento alla rete acqua potabile e alla rete fognaria sono descritte negli allegati n. 2 e 3, rispettivamente il "Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile" e il "Regolamento fognatura e depurazione".

art. 2.4) - Impianti acquedottistici privati

L'acqua viene in ogni caso consegnata all'Utente dall'uscita del contatore dal quale ha inizio l'impianto privato. Prima del misuratore, sempre a cura e spese del Gestore, verranno installati una valvola di ritegno e un rubinetto di arresto. (Vedi schema)



Gli Utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione, conformemente alle leggi e alle norme tecniche vigenti (UNI ecc.), nonché alle disposizioni dettate dal presente regolamento, affidandone l'esecuzione ad installatori iscritti regolarmente negli appositi Albi della C.C.I.A.A. di appartenenza.

L'utente garantisce che l'impianto sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e di idoneità per l'uso.

Qualora le suddette condizioni venissero disattese, il Gestore si riserva la facoltà di formulare le prescrizioni necessarie all'adeguamento dell'impianto dell'Utente e qualora queste non venissero rispettate, potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni interne private.

Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi o simili, feste pubbliche o private devono essere presentate al Gestore corredate dell'Autorizzazione di occupazione suolo pubblico rilasciata dal Comune; al momento della richiesta di allaccio viene richiesto il pagamento di un contributo a titolo di acconto sui consumi e un contributo per l'apertura del contatore. Successivamente, all'atto della chiusura del contatore, verrà effettuata la lettura dei mc consumati, e sulla base di questi, verrà calcolato l'eventuale conguaglio.

art. 2.5) - Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete idrica dopo il contatore

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, altri liquidi, acque non potabili o di altro acquedotto.

Gli impianti di nebulizzazione o raffreddamento non potranno essere allacciati direttamente alla rete di distribuzione.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto privato dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l'Utente prelevi acqua dal pozzo o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti privati diversamente forniti. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature ed è inoltre vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche. Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di queste disposizioni.

art. 2.6) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere e degli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato

Il Gestore esercita anche il controllo sulla esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete fognaria e/o alla rete acquedottistica in conformità ai progetti approvati, alle prescrizioni impartite dal proprietario della strada o dell'area su cui sono state realizzate le opere ed alle norme previste dal presente Regolamento. In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore provvederà a revocare l'autorizzazione all'allacciamento, se già rilasciata, e/o a far eseguire d'ufficio e a spese degli interessati, gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere per eliminare le difformità riscontrate.

art. 2.7) - Modifica di allacciamento esistente

Qualora il Gestore ritenga necessario, per un miglioramento e corretto svolgimento del servizio, apportare modifiche all'allacciamento esistente, ne darà comunicazione all'Utente concordando con lui un tempo utile entro cui adeguare gli

impianti privati. I costi per la modifica dell'allacciamento, fino al collegamento all'impianto privato esistente, saranno a carico del Gestore.

Nel caso in cui la modifica dell'allacciamento si renda necessaria per il rispetto di obblighi derivanti dalla normativa vigente, i costi per le modifiche all'allacciamento sono a carico del Gestore solo per la parte di sua competenza, ovvero le opere idrauliche fino al contatore incluso, e le opere di scavo e ripristino su area pubblica.

Trascorso senza alcun esito il tempo prefissato, il Gestore provvederà a notificare all'Utente per raccomandata il termine ultimo per provvedere a quanto prescritto. Alla scadenza di tale termine, il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione che verrà ripristinata, ad opere eseguite, e l'onere di riapertura del contatore sarà a carico dell'utente.

Deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:

- variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza (acquedottistica o fognaria),
- una diversa collocazione del misuratore,
- la modifica del percorso dell'allacciamento dell'Utente alla rete pubblica.

A questo scopo, l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore.

Il Gestore provvederà a spese dell'Utente a quanto necessario per adeguare i misuratori, le apparecchiature e gli impianti pubblici alle nuove esigenze dell'Utente e dopo aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento e con le norme vigenti.

CAPO III - RICHIESTA DI FORNITURA, TARIFFE E MISURATORI

art. 3.1) - Destinatario del Servizio

Il Gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:

- limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
- difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente regolamento;
- morosità comunque determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente.

Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente a seconda della possibilità ad allacciare alla rete acquedottistica o fognaria l'Utente e viene somministrato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete e, normalmente, mediante costruzione di un allacciamento per ogni fabbricato.

art. 3.2) - La Richiesta di Fornitura del Servizio Idrico Integrato

Per avere diritto alla somministrazione del Servizio Idrico Integrato, il richiedente, o il suo incaricato, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (contributi, spese istruttorie, anticipazioni contrattuali, ecc.- vedi allegato n. 2) dovrà provvedere alla sottoscrizione della Richiesta, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura del servizio.

L'Utente si impegna ad eleggere domicilio nel luogo della fornitura o del recapito bollette ove richiesto e sottoscritto nella Richiesta.

Pertanto, tutto ciò che attiene alla fornitura verrà ivi comunicato, sollevando il Gestore da ogni responsabilità di mancata informazione, nel caso in cui l'Utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio.

L'Utente deve dichiarare, nella Richiesta di Fornitura, l'uso che intende fare dell'acqua per l'applicazione del prezzo e delle condizioni di vendita.

In ottemperanza con quanto previsto all'art. 2 della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), con riferimento all'utenza domestica sono state introdotte le seguenti sotto-tipologie d'uso:

- **Uso domestico residente**: fornitura destinata a servire una singola unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- **Uso domestico non residente**: fornitura destinata a servire una singola unità immobiliare ad uso abitativo senza residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;

• **Uso condominiale**: fornitura effettuata con un unico contatore destinato a servire due o più unità abitative, anche in presenza di ulteriori unità aventi diverse destinazioni. Inoltre tale uso è attribuito anche alla singola fornitura del Condominio a servizio delle parti comuni.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), i corrispettivi per le utenze domestiche sono articolati secondo la seguente struttura generale:

- una quota variabile (euro/mc), che con riferimento al servizio di acquedotto risulta modulata per fasce di consumo ed in particolare per l'uso domestico residente anche sulla base della quantità pro capite e prevede:
 - una fascia di consumo annuo agevolato in funzione del numero di residenti;
 - fasce di eccedenza a tariffe crescenti;
 - per i servizi di fognatura e depurazione la quota variabile è solamente proporzionale al consumo;
 - una quota fissa (euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione, che per l'uso condominiale è proporzionale alle unità immobiliari servite.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), sono previste le seguenti tipologie di utenze non domestiche:

- **Uso industriale**: forniture destinate ad attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati e di fornitura di servizi all'industria;
- **Uso artigianale e commerciale**: forniture destinate ad attività il cui processo produttivo di beni o servizi di tipo artigianale è caratterizzato dall'esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare di impresa e destinate ad attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti, nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari
- **Uso agricolo e zootecnico**: forniture destinate a imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche, frutticole, orticole e cerealicole, nonché forniture destinate all'allevamento di animali;
- **Uso pubblico non disalimentabile**: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a

garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (polizia, carabinieri, vigili del fuoco);

- **Uso pubblico disalimentabile:** forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (Regioni, Città Metropolitane, Comuni,...) diverse dalle precedenti.

- **Altri usi (categoria residuale):** forniture destinate a usi diversi dal domestico non ricompresi nelle precedenti categorie, le utenze temporanee ad uso cantiere, forniture destinate in modo esclusivo per irrigazione di aree permeabili quali parchi, giardini, aree verdi, orti, nonché destinate ad alimentare fontane pubbliche e case dell'acqua;

- **Antincendio:** forniture per bocche antincendio.

I corrispettivi per le utenze non domestiche (ad esclusione degli "Altri usi - Antincendio") sono articolati secondo la seguente struttura generale:

- **una quota variabile** (euro/mc) per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni;

- **una quota fissa** (euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione.

Per l'**Antincendio** è invece previsto un canone annuale in funzione del diametro della presa.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

L'Utente è responsabile dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato ed eventualmente accertato.

L'acqua e i servizi ad essa connessi saranno usati direttamente dall'Utente che si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli dichiarati nella Richiesta di Fornitura e a non cederli a terzi a nessun titolo. Pertanto, ogni modifica negli utilizzi da parte dell'Utente deve essere comunicata al Gestore che provvederà ad aggiornare la Richiesta, qualora quella esistente si rilevi inadeguata a disciplinare il rapporto modificato.

Nel caso in cui il Gestore individua delle variazioni d'uso non comunicate potrà rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal giorno in cui la modifica è stata realizzata o dichiarata con autocertificazione o accertata dal Gestore stesso. Nel caso in cui i consumi rifatturati non vengono pagati, il Gestore potrà risolvere il rapporto con preavviso scritto di 15 giorni.

art. 3.3) - Durata della Fornitura e suo Recesso

La fornitura del Servizio Idrico Integrato viene tacitamente rinnovata alla scadenza di anno in anno salvo disdetta da parte dell'Utente.

L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta rispondono in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti che il precedente utente; resta ferma la facoltà del gestore procedere alla sospensione della fornitura.

L'Utente che intende recedere dalla Fornitura deve darne comunicazione al Gestore, il quale, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore.

Il recesso può avvenire anche attraverso il subentro nella fornitura a nuovo utente da effettuarsi secondo quanto previsto all'art. 3.2.

Non potrà essere volturata l'Utenza che non sia in regola con i pagamenti.

In caso di trasferimento del contraente a tempo indeterminato, l'avente diritto deve darne immediata comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e/o di eventuale subentro.

Ove ciò non avvenga, a seguito di verifiche, l'Ente Gestore provvederà a variare la posizione da residente a non residente a partire dalla data del riscontro previa comunicazione all'utente.

In caso di decesso del contraente gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e/o di eventuale subentro.

Ove ciò non avvenga, a seguito di verifiche, l'Ente Gestore provvederà a variare la posizione da residente a non residente a partire dalla data del riscontro previa comunicazione agli eredi e comunque fatta salva la possibilità del Gestore di risolvere il contratto.

L'Utente è tenuto inoltre a dichiarare e sottoscrivere il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza disdetta.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto nel caso in cui il contatore non sia ubicato all'esterno della proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.

Il venir meno delle condizioni di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e quindi risponde d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Nel caso non fosse possibile avere accesso ai misuratori per la lettura o la chiusura entro i termini stabiliti nella Carta dei Servizi, l'utenza non potrà essere disdettata.

L'Utente non può cedere in nessun caso la fornitura a terzi, né può effettuare sub-forniture ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

La Richiesta di Fornitura è in duplice copia, una è conservata presso il Gestore e l'altra è consegnata all'Utente.

Si prevede la risoluzione del rapporto e la conseguente interruzione della fornitura da parte del *Gestore* nei seguenti casi:

- a) quando il contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso dall'Utente, ovvero sotto il suo esclusivo dominio come quando il contatore si trovi in locali di uso esclusivo dell'Utente;
- b) quando sia stato omesso il pagamento della fattura oltre il tempo previsto per il distacco (vedi articolo successivo);
- c) quando l'Utente si opponga, senza giusto motivo, alle ispezioni da parte del personale interno o esterno debitamente incaricato dal *Gestore*, pur quando questo abbia idoneamente avvertito di detta ispezione, salvo casi particolari, il *Gestore* invierà comunque un avviso di distacco scritto almeno quindici giorni prima con spese a carico dell'Utente;
- d) al *Gestore* è riconosciuta la facoltà di procedere all'interruzione del servizio anche quando gli inadempimenti dell'Utente sopra descritti si siano verificati in altre utenze gestite dal *Gestore* e riconducibili allo stesso soggetto giuridico; in tal caso la procedura di interruzione seguita sarà identica;
- e) quando l'Utente abbia prelevato fraudolentemente acqua o abbia diversamente abusato dei servizi forniti dal *Gestore*;
- f) nel caso in cui l'Utente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Qualora invece l'Utente sia sottoposto a procedura concorsuale, è riconosciuta al *Gestore* la facoltà di ritenere risolta la somministrazione, previa comunicazione da inviare a mezzo raccomandata a.r. agli organi della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima con invito al subentro entro detto termine direttamente da parte degli organi della procedura, con esonero di ogni responsabilità nel caso di danni conseguenti all'interruzione dell'erogazione. In tali casi, qualora l'impresa o società sottoposta a procedura concorsuale, abbia ceduto l'azienda a terzi e con essa abbia inteso cedere le richieste di somministrazione, il *Gestore* sarà tenuto a erogare i servizi di cui alla Richiesta solo ed unicamente nel caso in cui la cessionaria formalizzi per iscritto il proprio subentro entro trenta giorni dall'invito in tal senso inviato dal *Gestore* a mezzo raccomandata a.r..

La riattivazione della fornitura successiva alla interruzione avverrà con i tempi e i costi previsti per i subentri dei costi dell'utenza, dopo la sottoscrizione della nuova Richiesta e il pagamento delle fatture eventualmente insolute nonché delle spese di interruzione del servizio.

art. 3.4) - Misura e pagamento del Servizio Idrico Integrato

La misura del servizio erogato avviene di norma mediante idonee apparecchiature di misura.

Il sistema di fatturazione prevede che il servizio venga pagato in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato con la cadenza indicata nelle Carta dei Servizi dal Gestore applicando le tariffe in vigore.

Potranno, altresì, essere effettuate fatturazioni in acconto, intermedie alle letture dei misuratori, sulla base dei consumi storici dell'Utente.

I consumi e le fatturazioni in acconto sono di norma da pagarsi, periodicamente, come stabilito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato entro la data di scadenza delle bollette.

Nel corso della fornitura del servizio le modalità ed i termini di pagamento potranno essere modificati dal Gestore previo accordo con AATO e informazione dell'utenza.

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro recapito, se richiesto e dichiarato nella Richiesta di Fornitura dall'Utente, comprendono:

- a) ammontare dei consumi effettuati e/o d'acconto calcolato in base alle tariffe e alle modalità in vigore;
- b) importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quote fisse;
- c) spese di esazione, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle stesse.

L'Utente si impegna ad effettuare il controllo della lettura indicata sulla fattura; eventuali contestazioni dovranno pervenire al personale incaricato entro e non oltre la data di scadenza della fattura per consentire l'eventuale sospensione dei termini di pagamento. Eventuali reclami dopo tale scadenza non daranno diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti.

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la scadenza indicata sulle fatture e quindi, di norma, entro 25 giorni dalla data di emissione delle stesse. L'utente entro la data di scadenza della fattura, può richiedere la dilazione della stessa, fino a massimo di 5 rate, scadenti entro la data di emissione della fattura successiva.

Nel caso di ritardato pagamento delle fatture entro la data di scadenza, il Gestore ha il diritto di applicare un interesse pari a:

- T.U.R. maggiorato di 3 punti percentuali, qualora il pagamento venisse effettuato oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata in fattura, calcolato su base annua.

I termini di pagamento vengono sospesi qualora vi sia una contestazione circostanziata e scritta dell'Utente o comunque verbalizzata dal personale del Gestore incaricato, sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti eseguiti.

Le suddette penalità non saranno addebitate nel caso in cui il pagamento sia ritardato o sospeso dal Gestore per esigenze di servizio.

In caso di mancato pagamento di una fattura del Servizio Idrico Integrato oltre la data indicata sulla stessa, è prevista la sospensione del servizio.

L'Utente, prima della sospensione, ha diritto ad un preavviso inviato mediante lettera raccomandata nei tempi previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti (vedi allegato n. 2 Regolamento di allaccio acqua potabile e la Carta del SII).

Nel periodo di interruzione della fornitura, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile accedere al misuratore per la sua piombatura e lettura, decorreranno ugualmente le tariffe corrispondenti alla quota fissa.

A seguito di motivata richiesta scritta dell'Utente moroso, il Gestore potrà concedere dilazione dei pagamenti, applicando comunque tutte le penalità e gli interessi previsti, nonché l'eventuale recupero delle spese di riattivazione dovute.

Il Gestore, concederà all'utente moroso una dilazione che prevederà il pagamento immediato del 50% degli insoluti al momento della richiesta, ed il restante in un massimo di n. 5 rate.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente in caso di dispersione di acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, (sono da intendersi occulte le perdite derivanti da fuoriuscita di acqua dalle tubature in zone normalmente non visibili -tubature sotto traccia e/o sottosuolo-; non sono assolutamente considerate occulte le perdite dello sciacquone del bagno, dell'autoclave o di altri apparati idraulici normalmente visibili e/o ispezionabili), documentate e fotografate dall'ufficio tecnico del Gestore, e/o altro motivo non dipendente dalla volontà degli utenti, che abbiano fatto registrare consumi eccezionali dell'acqua fornita, il Gestore procederà allo sgravio parziale delle fatture, limitatamente ai soli servizi non resi relativi alla fognatura e depurazione.

Per la fattura di chiusura di utenza, non si procederà al rimborso o al pagamento della stessa, qualora l'importo sia uguale o inferiore a € 5,00.

art. 3.5) - Contatori

I contatori del servizio idrico sono di proprietà del Gestore: il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo

presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare alla sottoscrizione della Richiesta di Fornitura.

Il Gestore, per sue esigenze, ha la facoltà di sostituire i contatori, senza l'obbligo di preavviso ma dando la possibilità all'Utente di verificare il consumo registrato dal misuratore sostituito entro i 15 giorni successivi, periodo in cui il contatore rimosso rimane a disposizione dell'Utente in magazzino. Gli oneri per tale sostituzione sono a carico del Gestore.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ente Gestore.

L'Utente, quale detentore del contatore, ha la responsabilità della conservazione dello stesso e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture. Allo stesso è consentita la prova liberatoria quando le alterazioni, manomissioni e rotture siano dipese da fatto illecito di terzi a cui l'Utente è estraneo, ovvero da fattori ambientali di eccezionale portata.

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto civile o non potabile, sono tenuti alla installazione ed al mantenimento in buona efficienza di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore (oltre a farne denuncia alle autorità competenti).

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli Utenti a seguito di preventivi accordi con il Gestore che verifica l'idoneità tecnica del contatore e della sua collocazione e procede poi alla applicazione del sigillo di controllo.

La manutenzione dei contatori di proprietà dell'Utente deve essere effettuata a spese degli interessati che sono tenuti, inoltre, a segnalare al Gestore eventuali guasti o qualsiasi intervento che possa causare la rottura del sigillo per permetterne il controllo e la riapposizione del sigillo a manutenzione avvenuta.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

art. 3.6) - Posizione e custodia dei contatori

Per i nuovi allacci i contatori dell'acqua sono inderogabilmente collocati al limite della proprietà privata, nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dall'azienda, protetti dal gelo e dalle intemperie, e di facile accesso agli incaricati della stessa. Il punto di consegna fino al quale il Gestore riconosce le proprie responsabilità è sul limite della proprietà pubblica.

Alla luce di quanto sopra per gli allacci esistenti, con contatore all'interno della proprietà privata, la responsabilità delle opere idrauliche, dal confine di proprietà fino al misuratore, è a totale carico del Titolare come anche eventuali manutenzioni ordinarie e/o straordinarie.

Eventuali danni derivanti da tale situazione sono a totale carico del Titolare dell'utenza.

Per gli allacci esistenti, con contatore all'interno della proprietà privata, laddove il titolare del contratto debba intervenire sugli impianti idrici con opere di manutenzione straordinaria ha l'obbligo di spostamento del misuratore al limite della proprietà privata secondo le condizioni riportate al primo capoverso del presente articolo.

Il contatore va posizionato:

- al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione in apposito pozzetto a terra fornito dall'azienda con addebito al cliente;
- sul muro perimetrale del fabbricato o all'interno di porticati aperti in apposita nicchia in muratura realizzata a cura e spese del cliente;

Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.

Sono a carico dell'Utente:

- la costruzione, la manutenzione, l'accessibilità e la pulizia della nicchia o cassetta o riparo per contenere e proteggere il contatore;
- la costruzione, l'accessibilità e la pulizia del pozzetto per contenere e proteggere il contatore.
- la custodia del contatore, con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere causato dall'acqua sfuggita al conteggio del contatore medesimo.
- verificare periodicamente con obbligo di segnalare immediatamente ogni anomalia al Gestore.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata ad impedire o compromettere il regolare funzionamento del contatore, possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il cliente, alla sospensione immediata dell'erogazione e revoca della fornitura.

In caso di interventi sugli immobili soggetti a DIA (art.22 del D.P.R. 380/2001) o permesso a costruire (art.10 del D.P.R. 380/2001), il Gestore ha la facoltà di imporre all'utente la modifica dell'ubicazione del contatore nel caso in cui questa non sia conforme a quanto previsto dal Regolamento del SII, pertanto, non sono soggette a tale obbligo gli interventi di cui all'art.6 del D.P.R. 380/2001 (attività edilizia libera). Le spese saranno a carico del Gestore per la parte riguardante le opere edili di scavo e ripristino su area pubblica e le opere idrauliche fino ai contatori inclusi. Sono invece a carico dell'Utente il collegamento dell'impianto privato al nuovo contatore, l'alloggiamento dello stesso e le opere di scavo e ripristino su area privata.

Il Gestore ha la facoltà di imporre la modifica dell'ubicazione del misuratore a spese dell'Utente, qualora lo stesso, a seguito di interventi edilizi, venga a

trovarsi in luogo non idoneo, ad esempio all'interno degli appartamenti, nel vano scale o situazioni simili.

L'Azienda si riserva la facoltà di collocare un unico contatore dell'acqua per gli impianti che servono più unità immobiliari relative ad un condominio, nel caso in cui i contatori delle singole unità immobiliari siano installati all'interno della proprietà privata, e non si addivenga ad un accordo per lo spostamento al limite della proprietà privata. I termini per l'adeguamento sono stabiliti dal Gestore e comunque non saranno superiori ad un anno.

art. 3.7) - Lettura misuratori dei consumi

L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari secondo quanto stabilito della Carta dei Servizi. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare anche letture supplementari a sua discrezione.

L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore nei casi in cui verrà invitato a farlo. In particolare è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore.

In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, il Gestore è autorizzato a determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base delle medie registrate dall'utenza, o in mancanza, secondo consumi medi standard; successivamente alla comunicazione della lettura da parte dell'utente o successivamente alla lettura del contatore da parte del personale addetto, con la prima fattura utile, compatibilmente con i tempi del sistema di fatturazione del Gestore, sarà effettuata una fatturazione a conguaglio. Il numero delle letture o autoletture previsto varia a seconda dei consumi e dell'uso dichiarato dall'Utente.

Qualora si verifici per tre volte di seguito l'impossibilità di eseguire la lettura del contatore, per fatto imputabile al cliente, il Gestore, inviterà l'utente, a mezzo raccomandata a/r, a comunicare la lettura nei 15 giorni successivi al ricevimento della stessa.

In caso di inadempimento, il Gestore provvederà ad addebitare, oltre ai costi della raccomandata, un'indennità per mancata lettura, pari al costo della lettura del contatore su richiesta dell'utente (art. 9.2 lettera c) Allegato 2 R.S.I.I.

Il ripetersi di tale situazione comporterà la chiusura d'ufficio dell'utenza.

La riapertura del contatore può in tal caso effettuarsi soltanto dopo che il cliente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese per lo spostamento dello stesso al confine di proprietà, in modo tale che le successive letture possano avvenire senza ostacolo alcuno.

art. 3.8) - Soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e campionamento degli scarichi

Per la determinazione dei soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e le modalità per effettuare il campionamento degli scarichi, si fa riferimento all'Allegato n. 3 "Regolamento Fognatura e Depurazione" ed all'allegato n. 3/C "Monitoraggio, controllo e determinazione della quota tariffa degli scarichi industriali".

art. 3.9) - Guasti e irregolare funzionamento dei contatori

L'Utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti e/o rottura, l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedervi.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, sono a carico del Gestore, i costi per la sostituzione del misuratore sono a carico del Gestore solo in caso di accertato guasto tecnico.

I costi per la sostituzione dei contatori rotti per negligenza o cattiva custodia e manomissione, comprese le rotture derivanti dal gelo, sono a totale carico dell'utente secondo quanto riportato all'art. 9.1 dell'allegato 2 del Regolamento di allacciamento alla rete acqua potabile.

I misuratori possono essere rimossi o spostati previo accordo con il Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Qualora il contatore, indifferentemente che sia posizionato sul prelievo acquedottistico o da approvvigionamento autonomo, si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'Utente di darne immediato avviso al Gestore; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento sarà calcolato in base al consumo storico dell'Utente stesso o in mancanza di utenze analoghe.

art. 3.10) - Verifica dei misuratori

Quando un Utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può richiedere all'Ente Gestore la verifica dello stesso, per iscritto, anticipando le spese di cui all'allegato 2.

La verifica verrà effettuata da parte del Gestore, attraverso laboratorio metrico autorizzato ed accreditato

Qualora la verifica abbia esito positivo, ovvero si riscontri che il contatore supera il limite di tolleranza di errore previsto dalla legislazione vigente al momento (DPR 23/08/82 n. 854), il Gestore si accollerà le spese della procedura di verifica e

provvederà a rettificare gli addebiti, tenendo conto dell'errore di misura accertato sul contatore stesso e accreditando in bolletta i conseguenti conguagli. Qualora invece l'esito della prova sia negativo, le spese della procedura di verifica resteranno a carico dell'Utente.

Sarà cura del Gestore comunicare all'Utente variazioni della soglia di tolleranza di errore.

Le spese di verifica vengono riportate nell'allegato n. 2 regolamento di allaccio alla rete acqua potabile.

Quando il contatore viene sottoposto alla prova al banco lo stesso, presso l'utente, viene sostituito con uno nuovo.

Qualora il Gestore rilevasse un anomalo consumo dell'utente, potrà procedere a proprie spese alla verifica del misuratore con le modalità sopra riportate.

Nel caso in cui la verifica rilevasse una errata misurazione, il Gestore può ricalcolare i consumi ritenuti inesatti sulla base dei precedenti dati storici o, in mancanza, di utenze analoghe.

Nel caso in cui il Gestore accerti il blocco del contatore, al cliente verrà addebitata la media dei consumi dei corrispondenti periodi dell'ultimo biennio relativamente al periodo in cui si presume si sia verificato il blocco del contatore, in base a valutazioni e stime effettuate dall'ufficio tecnico. Nel caso non siano disponibili i dati relativi ai consumi storici, la stima verrà eseguita in base ai consumi medi registrati per utenze simili, o in base alle potenzialità installate.

art. 3.11) - Tariffe del Servizio Idrico Integrato

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 9/01/1994 n° 36, la fornitura dell'acqua è concessa con precedenza per gli usi domestici.

Conseguentemente, per poter garantire l'uso dell'acqua per il consumo umano in via prioritaria, il Gestore si riserva unilateralmente di stipulare e/o revocare contratti d'utenza per uso diverso: per insufficiente dotazione idrica; per insufficiente capacità delle condotte esterne.

Si riserva altresì di interrompere la fornitura alle categorie che non rientrano nella dizione "domestiche" senza che l'utente possa in alcun modo avanzare diritti e/o richiesta di risarcimento danni per la mancata erogazione, nell'ipotesi di carenza idrica, ovvero di altre cause o motivi che non consentano di fornire all'azienda la possibilità di garantire adeguate condizioni di erogazione idrica per il consumo umano.

Per i servizi relativi a:

- fornitura di acqua potabile,

- raccolta e allontanamento di acque reflue,
- depurazione degli scarichi di acque reflue derivanti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti industriali, a qualunque uso adibiti,

L'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe in vigore nel periodo in fatturazione.

Le tariffe di acquedotto relative ai volumi di acqua consumata e le relative variazioni sono stabilite dall'Autorità di Ambito ed applicate dal gestore. All'utente verrà comunicata la tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare; in questo caso l'intestatario ha la facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità previste di cui all'art. 3.3.

L'articolazione tariffaria prevede la suddivisione in scaglioni solo per *l'uso domestico residente e non residente*.

Per l'uso condominiale e gli altri usi non domestici la tariffa non è suddivisa in scaglioni

La quota tariffa per i servizi di fognatura e depurazione viene applicata quando l'Utente è collegato alla pubblica fognatura, in presenza o meno del servizio di depurazione.

Nel caso in cui, per mancanza delle necessarie e corrette informazioni, all'Utente non collegato alla pubblica fognatura viene applicata la quota tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, il Gestore, su richiesta scritta dell'Utente, provvede alla restituzione di quanto pagato e non dovuto in rispetto della normativa vigente in materia.

Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dall'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al Gestore unitamente all'importo per la fornitura di acqua.

Per ottenere le agevolazioni previste dall'Autorità D'Ambito secondo le norme vigenti, l'utente dovrà avanzare al gestore richiesta documentata utilizzando la modulistica predisposta. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante comunicazione nel proprio sito internet e tramite altri mezzi di informazione, secondo quanto concordato con l'Autorità D'Ambito.

art. 3.12) - Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie

I contributi di istruttoria di pratiche per l'emissione di pareri e/o autorizzazioni varie sono a carico del richiedente secondo i prezzi riportati negli allegati al presente regolamento.

L'allacciamento acquedottistico dalla tubazione stradale fino al misuratore è eseguito di norma dal Gestore che, a fronte delle spese sostenute, chiederà

all'utente il versamento di un contributo, come indicato nell'allegato 2 al presente Regolamento.

Il Gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento nel caso che non sia realizzato dal Gestore, può richiedere una cauzione proporzionata all'effettiva entità dei lavori complessivi. La suddetta cauzione sarà restituita non prima di 3 (tre) mesi e comunque entro 8 (otto) mesi dalla esecuzione dei relativi lavori ovvero trattenuta in toto o in parte quale indennizzo per i lavori che si rendessero necessari a seguito della non corretta esecuzione dell'opera.

art. 3.13) - Deposito cauzionale

All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, ed anche in corso di somministrazione, il Gestore può richiedere all'Utente, a garanzia del pagamento dei consumi e degli impegni assunti, un deposito cauzionale fruttifero, il cui ammontare viene determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche della fornitura, addebitato nella prima fattura utile.

L'ammontare del deposito è indicato in fondo al presente Regolamento e di esso potrà essere richiesto l'aggiornamento, anche in corso di utenza.

In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge.

Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, entro 90 giorni, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per compensazione con l'addebito del corrispettivo finale della fornitura.

Sono comunque esclusi dal versamento del deposito cauzionale gli utenti dotati di domiciliazione bancaria o postale e viene rimborsato nella prima bolletta utile qualora si scelga tale modalità di pagamento.

art. 3.14) - Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull'uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura del servizio ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

E' inoltre vietato utilizzare gli impianti per uso diverso da quello indicato nella Richiesta.

L'Utente deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e i contatori di proprietà del Gestore insistenti sulla sua proprietà.

Per ogni uso nell'abitazione o nell'ambito di una attività produttiva, è consentito avere un solo contatore.

art. 3.15) - Sospensione della fornitura

Il Gestore, dopo avere notificato all'Utente senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del servizio e/o revocare l'autorizzazione allo scarico, nei seguenti casi:

- accesso impedito agli operatori tecnici del Gestore per la lettura del misuratore e/o per il campionamento e/o controllo e verifica previsti dal vigente Regolamento;
- mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore o contenute nei provvedimenti di autorizzazione o agli obblighi, prescrizioni del presente regolamento;
- accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria e/o acquedottistica;
- allacciamento non autorizzato al Servizio Idrico Integrato;
- arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell'allacciamento;
- modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dell'utenza rispetto alle condizioni indicate all'atto dell'autorizzazione o della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura e non autorizzate preventivamente dal Gestore;
- manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore privato e/o del Gestore;
- morosità relativa anche ad una sola fattura del Servizio Idrico Integrato o di sue parti; è facoltà del Gestore effettuare la sospensione, previo avviso, anche su utenza a lui riconducibile diversa da quella in cui si è verificata la morosità;
- mancato rinnovo o revoca dell'autorizzazione allo scarico
- incompleta, non veritiera o mancata presentazione dell'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione.

In tutti i suddetti casi, l'Utente non potrà pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

art. 3.16) - Pressione Statica nell'Utenza acqua potabile

La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.

La pressione per le utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento; è misurata al contatore ed in generale è compresa, in regime statico, tra un valore minimo ed un valore massimo previsti dalla legge.

In situazioni particolari e limitatamente ad alcune aree poste in posizione sfavorevole rispetto alla rete di distribuzione, sono ammesse deroghe in merito allo standard generale della pressione massima di esercizio.

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento.

Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, il gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.

Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 9.2 lettera h dell'Allegato 2 del presente Regolamento, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.

Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, per rilevanti motivi tecnici che dovranno essere giustificati all'AATO, il Gestore non sia in grado di fornire acqua potabile alla pressione minima prevista dalla Carta del Servizio, l'Utente dovrà provvedere autonomamente con proprio sistema (es. autoclave) installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete di distribuzione (punto 8.2.1. comma "c" del DPCM 4 marzo 1996 e s.m.i. e art. 5 allegato 2).

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti dell'Utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente definito dal Gestore nella Richiesta di Fornitura.

art. 3.17) - Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore

Il Gestore deve erogare un servizio continuo e regolare, la sua mancanza dovrà essere imputabile solo a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

Nei casi di irregolarità del servizio, il Gestore dovrà comunque adottare tutte le misure atte a ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio; in particolare, deve preavvisare gli utenti con adeguato anticipo nel caso di interruzioni programmabili (vedi "Carta del Servizio Idrico Integrato").

Il Gestore comunque non assume responsabilità per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni o limitazione di fornitura dovute a caso fortuito, forza maggiore, a fatto di terzi, scioperi, incidenti nonché a obiettive e giustificate esigenze di servizio.

Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva per almeno 36 ore.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE

art. 4.1 Cessazione effetti norme precedenti

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline relative al Servizio Idrico Integrato che vi fossero contrarie.

art. 4.2 Adeguamento alle norme del presente Regolamento

Gli impianti e le situazioni difformi dal presente Regolamento dovranno essere adeguati con le modalità e nei termini di seguito indicati:

- 1) Gli Utenti che, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento nella loro abitazione o nella loro attività produttiva, hanno più di un contatore di acqua potabile fornita per lo stesso uso, dovranno denunciare la loro situazione al Gestore e chiedere di eliminare i contatori oltre al primo entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora non venga rispettato il suddetto termine, il Gestore potrà interrompere l'erogazione del servizio con la conseguente risoluzione del contratto. L'unico contatore che dovrà rimanere dovrà essere posizionato secondo quanto indicato nell'art. 3.6 con spese a carico dell'Utente. Inoltre, l'acqua potabile contabilizzata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dai contatori oltre al primo, sarà fatturata mediante conguaglio applicando lo scaglione più elevato della relativa tariffa applicata.
- 2) Le Utenze preesistenti all'entrata in vigore al presente Regolamento che per loro natura richiedono una assoluta continuità del servizio, qualora già non ne disponessero, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva per almeno 36 ore entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 4.3 Adeguamento delle utenze condominiali plurime

In ottemperanza con quanto previsto all'art. 2 della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) alle utenze condominiali plurime, vale a dire quelle a servizio di più unità immobiliari, indipendentemente dall'uso, sarà applicata la tariffa USO Condominiale. Tale tariffa sarà applicata anche alla fornitura del Condominio a servizio delle parti comuni.

Al fine di poter applicare l'esatta tariffa corrispondente all'uso dell'acqua fatto da ogni singola unità immobiliare, tutti i condomini, facenti parte di un'utenza condominiale e dotati di contatori privati per la registrazione dei consumi idrici

delle singole unità immobiliari possono richiedere al *Gestore* all'unanimità una Fornitura individuale, previa accettazione e presa in consegna da parte del *Gestore* dei singoli contatori privati come punti di misura. Le eventuali modifiche necessarie per rendere idoneo il nuovo punto di misura, accessibile e secondo le prescrizioni del *Gestore* nonché le spese per la regolarizzazione della Fornitura, sono a carico dell'utente.

CAPO V - PRIVACY

art. 5.1 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in conformità al GDPR Regolamento UE 2016/679 IN TEMA DI "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI". Titolare del trattamento è la SACA Spa con sede legale in Sulmona via del Commercio n. 2 (C.F. 92006600669 e p. IVA 01321570663 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di L'AQUILA - 883640). Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali ed eventualmente di quelli sensibili forniti dal Cliente ovvero acquisiti nell'ambito delle proprie attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche dall'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. È cura della Società far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Contributi e spese accessorie alla richiesta di fornitura

(importi iva esclusa)

Deposito cauzionale infruttifero	Prezzi in Euro
Usi e domestici	€. 30,00
Usi non domestici	€. 90,00
Uso pubblico	zero

Contributi e spese accessorie	Prezzi in Euro
Spese richiesta di fornitura (vulture/subentri)	€ 10,00
Sollecito di pagamento e preavviso di distacco (raccom. A.R.)	€ 7,00
Comunicazione per insoluto RID	€ 5,00
Rimozione contatore per chiusura utenza	€ 50,00
(*) Chiusura/riapertura per morosità	€ 50,00

(*) Tale importo è relativo al distacco e riallaccio del solo misuratore.

In caso chiusura per morosità mediante scavo esterno, saranno riaddebitati gli oneri di cui all'allegato 2 del "Regolamento di allacciamento alla rete acqua potabile" vigente.